Accoglimento parziale del 08/05/2017
RG n. 7243/2016

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

SEZIONE Terza CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del G.O.T. Dr. Daniela Allegrini, pronuncia la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n.7243/2016 con ricorso depositato in data 06.07.2016

da

[redacted]

ricorrente

rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Tacchi Venturi

contro

Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona

resistente

non costituito

Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona del 09.04.2016

Con ricorso depositato in data 06.07.2016, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona in epigrafe indicato, con il quale la Commissione decideva di non riconoscere in suo favore lo status di rifugiato o la protezione internazionale sussidiaria o in ulteriore subordine, quella umanitaria.

Firmato Da: ALLEGRINI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e7c0

Nel corso del procedimento, all'udienza del 11.01.2017 veniva sentito il ricorrente con l'ausilio di un interprete di sua fiducia.

Il Ministero non so costituiva

[redacted] che chiede il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o umanitaria, lamenta un'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa, la quale ha ritenuto che i fatti narrati a sostegno della domanda di protezione internazionale del ricorrente non integrasse i requisiti richiesti, per non evidenziare la sua storia personale quei requisiti di gravità e pericolosità necessari e che il racconto reso appare privo di coerenza e credibilità.

Questi, in estrema sintesi, ha raccontato di essere nato e vissuto sino all'età di 18 anni a Benin City, nell'Edo State, regione meridionale della Nigeria, di essersi poi trasferito con la moglie e i genitori a Kaduna. Il 2 novembre 2013 rientrando a casa trovava i genitori assassinati mentre la moglie, che era in procinto di partorire, si trovava presso la propria famiglia di origine a Benin City. Addebita l'omicidio a Boko Haram e, nel timore di essere a sua volta vittima delle persecuzioni in quanto di religione crstiana, fugge immediatamente in Niger. Successivamnte si trasferisce in Libia, dove rimane a lavorare per tre mesi, e da lì in Italia.

***

Il D.Lgs. n. 251 del 2007- attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale - disciplina, sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con L. n. 722 del 1954e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.67 ratificato con L. n. 95 del 1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

Così all'art. 2 lett. a) definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e protezione sussidiaria.

E' definito rifugiato il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno*" (art. 2 lett. e).

Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass. S.U.. n. 4674/97) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile

Firmato Da: ALLEGRINI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e7c0

con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. S.U. n. 27310/08).

La normativa nazionale con l' art. 7 del D. Lgs. n. 251 del 2007 ha specificato che gli "atti di persecuzione" devono essere sufficientemente gravi per la loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

A sua volta l' art. 5 del D.Lgs. n. 251 del 2007 prevede che responsabili di tali atti possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Infine, l'art. 14 del medesimo decreto legislativo attribuisce il diritto di protezione sussidiaria in caso di danni gravi rappresentati da "*condanna di morte o all'esecuzione della pena di morte*", "*tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine*", "*minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*".

La Suprema Corte ha chiarito che requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati" (Cass. 18353/06) e che "presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico sono la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e la correlazione di questa con la specifica posizione del richiedente, senza che la prima possa fondarsi sul ricorso al notorio e che possa ricavarsi sillogisticamente la seconda dalla medesima, rilevando, invece, la situazione persecutoria di chi (per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita) rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale" (Cass. n. 822/07).

***

Firmato Da: ALLEGRINI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e7c0

Va, inoltre, tenuto presente che nelle controversie in materia di protezione deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente, così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D. Lgs. n. 251 del 2007, il quale prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Invero, l'art. 3, dopo aver previsto la proposizione di un'unica domanda di protezione internazionale ad oggetto indistinto, rimettendo all'autorità dello Stato di individuare la tipologia della misura di protezione adottabile, e fatto carico al richiedente di presentare, unitamente alla domanda o comunque appena disponibili, tutti gli elementi ed i documenti necessari a sorreggerla, affida all'autorità esaminante un ruolo attivo ed integrativo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale.

Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia.

L'ampiezza dei poteri officiosi del giudice appare peraltro ribadita nel successivo D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE- recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il quale dispone all'art. 8, comma 3, che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base

Firmato Da: ALLEGRINI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e7c0

dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, ponendo altresì a carico di detta Commissione il compito di assicurare che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative (v. Cass. Sez. Un. 17/11/2008 n. 27310).

In particolare tale dovere di cooperazione istruttoria deve essere rivolto verso tutte le ipotesi di protezione internazionale, nella specie di protezione sussidiaria, previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, non essendo onere del richiedente fornire una precisa qualificazione giuridica della tipologia di misura di protezione invocata (Cass. n. 14998 del16/07/2015).

***

Esaminando il caso concreto, si condividono parzialmente le conclusioni espresse dalla Commissione Territoriale.

Il mero timore di rimanere vittima, peraltro espresso in maniera del tutto generalizzata e senza che vi fosse una concreta situazione di pericolo, considerando che lo stesso ricorrente avanti la Commisione ha affermato " di non sapere di cosa siano morti" i genitori e che alla domanda per quale ragione siano stati uccisi ha risposto di "non sapere", affermando poi genericamente che "il problema di Boko Haram è che uccidono i cristiani" non integra in alcun modo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Nel concreto caso in esame, non vengono addotti motivi di persecuzione connessi a ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica e il ricorrente domanda il riconoscimento della qualifica di rifugiato, ed in subordine della protezione sussidiaria, sul presupposto di una vicenda legata ad un fatto delittuoso non specificatamente riferibile a persecuzione religiosa e solo strumentalmente addebitata, in sede di audizione avanti il tribunale, a Boko Haram.

Va pertanto ritenuta la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al ricorrente della protezione internazionale, stante l'impossibilità di qualificarlo quale rifugiato.

La Commissione Territoriale, ha altresì escluso (sia nel provvedimento impugnato che nella memoria di costituzione depositata nel presente procedimento) che sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lettera c) dall' art. 14 del D.Lgs. n. 251 del 2007.

Va a tale proposito rilevato che può essere ammesso alla protezione sussidiaria il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio

Firmato Da: ALLEGRINI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e7c0

effettivo di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

Va ricordato che per accedere all'istituto della protezione sussidiaria è necessario non un mero timore di subire atti persecutori bensì un effettivo e concreto rischio di subire un grave danno e va rilevato che integrano grave danno, ai fini della concessione della protezione sussidiaria: "a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Avuto riguardo alla condizione del Paese di origine del ricorrente si rileva che i più recenti rapporti sullo stato socio-politico della Nigeria indicano come persistenti gravi conflitti negli Stati di Kano, Kaduna, Plateau, Yobe e Borno, dove la significativa presenza del gruppo islamico terroristico Boko Haram e la zona di confine tra il nord musulmano ed il sud del Paese cristiano e animista genera persecuzioni ai danni dei cristiani e va altresì rilevato che il gruppo terroristico ha continuato a commettere crimini di guerra e crimini contro l'umanità uccidendo migliaia di civili, detenendone altri, stuprando e segregando donne e bambine, distruggendo edifici e continuando raid ed attentati dinamitardi.

Il quadro sopra rappresentato, che denota una situazione di conflitto in tutto il Paese, violenze di matrice religiosa, sparizioni forzate, uccisioni e torture illegali, è confermato dal rapporto dell'anno 2016 sullo stato socio-politico della Nigeria redatto da Amnesty International (reperibile sul sito www.amnesty.it),

Le Coi riferiscono di crimini di diritto internazionale e gravi violazioni dei diritti umani e abusi, con episodi di violenza, tortura e altri maltrattamenti con sparizione di persone da parte della polizia e delle forze di sicurezza, riportati come frequenti e al di fuori di garanzie e tutele di diritto.

Esaminando il caso de qua, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale possano sussistere i presupposti per affermare la sussistenza di un effettivo e concreto rischio per il signor di subire un grave danno derivante da violenza indiscriminata se rientrasse nel suo paese in quanto lo Stato e le organizzazioni statutali operanti in Nigeria non sono in grado di offrirgli adeguata protezione.

Va ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al ricorrente di protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria ex art. 14 lett.C) d.L.vo 251 /07.

L'accoglimento della domanda come sopra specificata esonera dall'esame dell'ulteriore domanda che rimane assorbita.

Firmato Da: ALLEGRINI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e7c0

La natura della materia trattata impone l'integrale compensazione delle spese di giudizio, dandosi atto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a carico dello Stato.

PQM

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

-rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato;

-riconosce al signor [redacted], nato in Nigeria il 01.01.1990 - cod. fisc. [redacted] il diritto alla protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria.

Compensa le spese.

Visto l'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. 115/2002, dispone il pagamento in favore dell'avv. Paolo Tacchi Venturi del compenso liquidato in € 850,00, per competenze professionali, oltre IVA e CPNA sull'imponibile e spese generali del 10%.
Si comunichi alle parti e al PM

Venezia, 5 maggio 2017

Il Got

Dott.ssa Daniela Allegrini

Firmato Da: ALLEGRINI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7e7c0